



Città di Monte sant'Angelo

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI SOCIALI**

Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale del 8 ottobre 2009, n 46.



INDICE

CAPO I PRINCIPI.....	3
Art. 1	3
Oggetto	3
Art. 2	3
Principi ed obiettivi	3
Art. 3	4
Finalità	4
Art. 4	4
Destinatari	4
Art. 5	4
Priorità di accesso	4
Art. 6	5
Diritto alle prestazioni	5
Art. 7	5
Rapporti con l'utenza e modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato	5
Art. 8	6
Persone tenute agli alimenti	6
CAPO II PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE	6
Art. 9	6
Prestazioni assistenziali	6
Art. 10	6
Segretariato sociale	6
Art. 11	7
Consulenza psico-sociale	7
CAPO III PRESTAZIONI ECONOMICHE.....	7
Art. 12	7
Sostegno economico	7
Art. 13	8
Sostegno economico ordinario	8
Art. 14	8
Sostegno economico straordinario	8
Art. 15	8
Sostegno economico straordinario d'urgenza	8
Art. 16	8
Contributo economico per Servizio Civico	8
Art. 16 bis	9
Contributo economico a sostegno del reddito	9
Art. 18	10
Microprestito di solidarietà a famiglie o giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà	10
Art. 19	11
Contributi economici per l'assistenza sanitaria a cittadini indigenti	11
Art. 20	11
Agevolazione ed esenzione sulla tassa rifiuti solidi urbani	11



Art. 21.....	12
Prestazioni sociali agevolate sui servizi a domanda individuale.....	12
Art. 22.....	12
Servizio pasti.....	12
Art. 23.....	12
Servizio di trasporti per anziani e persone in stato di disagio.....	12
art. 24	13
Buoni alimentari e altre forme di prestazioni.....	13
CAPO IV SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI	13
Art. 25.....	13
Servizio “Vacanze anziani”	13
Art. 26.....	14
Modalità di accesso al servizio	14
art. 27	14
Compartecipazione economica.....	14
CAPO V	14
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	14
Art. 28.....	14
Servizio di teleassistenza e telesoccorso	14
art. 29 Servizio di noleggio sollevatori per persone inferme	15
CAPO VI PROCEDIMENTO	15
Art. 30.....	15
Segnalazione.....	15
Art. 31.....	15
Accertamento	15
Art. 32.....	15
Istruttoria	15
Art. 33.....	16
Decisione	16
Art. 34.....	16
Comunicazione.....	16
CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI	16
art. 35	16
Riduzioni per servizi comunali	16
art. 36	17
Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 37.....	17
Albo dei beneficiari	17
Art. 38.....	17
Pubblicità	17
Art. 39.....	17
Disposizioni transitorie.....	17
art. 40	17
Disposizioni finali.....	17



CAPO I PRINCIPI

Art. 1 Oggetto

Il Comune di Monte Sant'Angelo col presente Regolamento persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell'intera comunità.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali.

Le politiche sociali devono riguardare la programmazione dell'ente in maniera trasversale a tutti i settori d'intervento culturale, urbanistico, ambientale, sportivo, dei lavori pubblici, di manovra tariffaria, d'imposizione fiscale, ecc.

Per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, di prestazioni professionali e/o di misure economiche destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 2 Principi ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dei principi costituzionali, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", della legislazione regionale, criteri di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali del Comune di Monte Sant'Angelo.

Il Comune di Monte Sant'Angelo, di norma con il concorso dei servizi sanitari, della scuola, del centro per l'impiego, del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, garantisce la realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e della comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge.

Gli interventi nel campo socio-assistenziale promossi dal Comune di Monte Sant'Angelo sono informati ai seguenti principi:

- rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino.

Il Comune di Monte Sant'Angelo si propone di assicurare le prestazioni professionali del servizio sociale, quali il segretariato sociale, consulenza e sostegno psico-sociale, senza assunzioni di onere economico diretto, nei confronti dei cittadini che non possiedono i requisiti per l'accesso agli interventi economici previsti nel presente regolamento.



Art. 3 **Finalità**

Per rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 si perseguono le seguenti finalità, nei limiti della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e delle risorse, destinate a:

- a) riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali quali l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento, la personalizzazione degli interventi, il lavoro con progetti individualizzati, la valutazione partecipata.
- b) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono procurare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- c) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino congrue possibilità di scelta;
- d) agire a sostegno della famiglia, garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
- e) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- f) vigilare sulla condizione minorile;
- g) promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.

Art. 4 **Destinatari**

Hanno diritto alle prestazioni disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso:

- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", nonché gli apolidi; che, avendo la residenza nel Comune di Monte Sant'Angelo si trovano in situazione di bisogno assistenziale.

Art. 5 **Priorità di accesso**

Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità; è garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona.

Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi è il bisogno; la diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni.

La priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:



- insufficienza reddituale e patrimoniale per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita valutata tenendo conto anche dell'I.S.E.E. secondo quanto previsto dagli art. 4 e 5 del Regolamento regionale del 18 gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche;
- incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
- disabilità certificata a norma della L. 104/92;
- sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo possono accedere agli interventi non differibili e comunque limitati nel tempo.

Nel caso in cui il Comune di Monte Sant'Angelo sostenga oneri, anche economici, conseguenti a interventi socio-assistenziale o socio-sanitario erogati a cittadini residenti in altro comune si applicano le modalità di attribuzione degli oneri individuate dalla normativa regionale.

Art. 6

Diritto alle prestazioni

In presenza di interventi assicurati dallo Stato ovvero da altre istituzioni pubbliche e/o private, secondo precise disposizioni di legge o nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, le prestazioni previste nel presente regolamento sono assicurate secondo i principi di sussidiarietà e di integrazione, cioè soltanto in presenza di una residua situazione di bisogno.

Il Comune può assicurare l'integrazione economica connessa all'assistenza di cittadini residenti anche quando sono ricoverati in strutture residenziali (casa protetta, R.S.A., casa di riposo). A tale proposito si considera la residenza prima del ricovero.

Per quanto riguarda gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, ecc.) liquidati in data successiva all'ammissione in struttura, sarà recuperata da parte dell'Amministrazione Comunale la quota eventualmente anticipata secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 7

Rapporti con l'utenza e modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato

Le prestazioni previste nel presente regolamento sono subordinate all'esistenza di una situazione di reale bisogno e sono assicurate in un quadro di collaborazione da parte dell'utente a concordare il piano di aiuto.

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

La presa in carico si articola nei seguenti momenti:

1. fase di valutazione preliminare effettuata dal personale dei servizi sociali attraverso l'ascolto e la definizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono;
2. predisposizione di un progetto individualizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
4. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il progetto è redatto e sottoscritto dal responsabile del procedimento, sentita la giunta comunale, e dal richiedente (l'interessato o chi ne ha la tutela), e prevede: obiettivi, tempi, modalità, risorse impiegate, impegni reciproci, verifiche.



Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato possono essere conseguito mediante gli interventi definiti nel Capo III.

Art. 8

Persone tenute agli alimenti

Il Comune di Monte Sant'Angelo nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico dei congiunti, prende ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei parenti tenuti verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale sia sul piano finanziario.

Nel caso in cui i parenti tenuti rifiutino di rispettare l'obbligo posto dalla legge a loro carico e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente fornita, in applicazione dei principi di sicurezza sociale individuati negli articoli 1 e 2, con contestuale avvio del procedimento di ricorso all'autorità giudiziaria per il mancato rispetto dell'articolo 433 e seguenti del codice civile.

A tal fine il servizio sociale provvederà all'acquisizione preventiva da parte dell'utente di una delega a procedere in conto, nome e nell'interesse dell'utente, per tutte le prestazioni che richiedano l'instaurarsi di rapporti con terzi.

CAPO II PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE

Art. 9

Prestazioni assistenziali

Le finalità di cui all'articolo 2 vengono perseguite attraverso i seguenti servizi e relative prestazioni:

- a) segretariato sociale;
- b) consulenza psico-sociale;
- c) assistenza economica.

Art. 10

Segretariato sociale

Il segretariato sociale è un servizio di informazione rivolto ai cittadini del territorio di Monte Sant'Angelo, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti. Il servizio di segretariato sociale sarà dotato di strumenti atti a collegarlo con tutti i servizi informativi presenti sul territorio per un tempestivo ed adeguato aggiornamento.

Le informazioni offerte dal segretariato sociale si riferiscono a:

- a) servizi sociali e sanitari esistenti nell'area comunale ed extracomunale;
- b) servizi scolastici, riferiti alla dispersione scolastica;
- c) istituti previdenziali e di tutela dei lavoratori;
- d) iniziative del volontariato.

Il segretariato sociale, oltre a fornire informazioni, opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l'utente e i servizi, al fine di conseguire un'utilizzazione piena e responsabile delle risorse comunitarie.



Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, verranno attivati gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione di progetti assistenziali individualizzati.

Art. 11 Consulenza psico-sociale

La consulenza psico-sociale è l'insieme delle attività di studio, di analisi, supporto e di proposta che i servizi sociali per mezzo dei suoi operatori offrono:

- a) a singoli, gruppi e comunità;
- b) agli organi amministrativi e di rappresentanza politica e sociale presenti sul territorio.

CAPO III PRESTAZIONI ECONOMICHE

Art. 12 Sostegno economico

Il sostegno economico è un servizio finalizzato a risolvere situazioni di particolare difficoltà e che porrebbero, se non affrontate, il richiedente in situazione di emarginazione. L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni.

Tali interventi sono parte di un contratto con il richiedente che, nel manifestare una situazione di bisogno, è invitato all'assunzione di responsabilità circa il bisogno espresso, al riconoscimento delle proprie risorse familiari e alla definizione di un progetto personale volto al superamento delle cause di disagio, che deve essere sottoscritto dal richiedente, per accettazione, pena l'improcedibilità dell'istanza.

Qualora il richiedente non garantisca un'attiva e puntuale collaborazione con il Servizio Sociale di Base, ovvero non rispetti le prescrizioni ed i compiti che gli sono stati assegnati nel progetto individualizzato, potrà essere causa di sospensione o di interruzione del sostegno economico.

Il sostegno economico si divide in:

- a) ordinario, cioè continuativo nel medio periodo;
- b) straordinario, cioè temporaneo, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili;
- c) straordinario d'urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata;
- d) per servizio civico;
- e) microprestito di solidarietà, prestiti senza interessi per fronteggiare morosità o impegni finanziari di ragguardevole entità in cui siano state accertate garanzie di restituzione dei beneficiari nel medio termine;
- f) microprestito di solidarietà a famiglie o a giovani coppie, prestiti senza interessi per fronteggiare morosità o impegni finanziari di ragguardevole entità in cui siano state accertate garanzie di restituzione dei beneficiari nel medio termine destinati a famiglie e a giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà;
- g) per l'assistenza sanitaria a cittadini indigenti;



Art. 13

Sostegno economico ordinario

Il sostegno economico ordinario viene erogato con carattere di continuità per la durata massima di un anno ed erogato in tre rate, rinnovabile, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nell'ambito del piano assistenziale personalizzato.

È rivolto a soggetti in situazione di cronicità dovuta a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e a soggetti anziani ultrasessantacinquenni in situazione economica precaria e non migliorabile, senza congiunti obbligati per legge, ed è finalizzato al mantenimento del soggetto presso il proprio domicilio.

L'Ufficio dei Servizi Sociali provvede annualmente alla verifica della presenza delle condizioni suddette.

Il tetto massimo erogabile per i contributi continuativi, fatta eccezione per l'integrazione alla retta per le degenze in strutture residenziali, viene fissato e aggiornato periodicamente dalla Giunta comunale;

Art. 14

Sostegno economico straordinario

Il sostegno economico straordinario è l'insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o nuclei familiari che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali.

L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum o a tempo determinato. È finalizzata al soddisfacimento delle esigenze vitali e viene assicurata a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l'accesso ai servizi o alle risorse interne della famiglia e della rete informale. La misura dell'intervento è fissata per un periodo massimo di tre mesi, con verifica delle variazioni intervenute, a cura del responsabile del procedimento proponente.

Art. 15

Sostegno economico straordinario d'urgenza

Gli interventi straordinari d'urgenza sono assicurati, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 4, a cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche da richiedere una soluzione immediata.

La misura dell'intervento è costituita preferibilmente da servizi, quali ad esempio buoni alimentari, biglietti ferroviari, pernottamenti.

L'esistenza della condizione di bisogno deve essere motivata dal responsabile del procedimento. I servizi o il sostegno economico straordinario viene erogato una tantum e con un tetto massimo e finalità della destinazione definiti dalla Giunta comunale.

Art. 16

Contributo economico per Servizio Civico

Il contributo economico per Servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica, a quei soggetti privi di infermità psicofisiche tali da



determinare l'inabilità lavorativa che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, accettano di svolgere attività di servizio civico quali:

- custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi ecc.);
- manutenzioni delle aree verdi comunali;
- salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane, (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti, spese varie etc.);
- lavori di piccola manutenzione pubblica o domestica da eseguire c/o l'abitazione di persone disabili e/o anziane.

Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).

I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione comunale.

Il contributo che l'assistito riceverà, la quantità di ore che potrà svolgere e la prorogabilità dell'intervento saranno stabilite con apposito disciplinare approvato dalla giunta comunale.

Il sussidio sarà erogato, mensilmente, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate.

Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Art. 16 bis

Contributo economico a sostegno del reddito

Il contributo economico a sostegno del reddito può essere concesso, a mezzo bando pubblico, a soggetti che dimostrino la necessità di una integrazione al reddito del nucleo familiare i criteri, le modalità e la quantità di contributo dovrà essere disciplinato dalla giunta comunale con proprio atto;

Art. 17

Microprestito di solidarietà

Il "microprestito di solidarietà" rappresenta un nuovo strumento di risposta, di carattere sperimentale, in alternativa all'erogazione di contributi economici a fondo perduto, che consente di ampliare gli interventi in campo sociale, prevenire l'entrata delle famiglie o dei singoli nel circuito assistenziale, nonché la "responsabilizzazione" del destinatario dell'intervento che viene impegnato alla restituzione. È proposto dal responsabile del procedimento ogniqualvolta sia prevedibile che una situazione di momentanea difficoltà di ordine finanziario possa essere superata nel tempo e vi sia quindi la fondata possibilità che il contributo assistenziale erogato possa venire restituito, nei termini concordati, dal beneficiario attraverso contributi economici di varia provenienza (nazionale, regionale, provinciale, ecc.) di cui è altamente probabile la riscossione e l'entità del credito (es. sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali, contributi regionali, ecc). Il beneficiario è tenuto a sottoscrivere un formale impegno di restituzione, contenente la dettagliata indicazione delle modalità con le quali la restituzione dovrà avere luogo.



Il prestito d'onore non può essere concesso quando il valore dell'I.S.E.E. è superiore a Euro 10.000,00 e l'entità del prestito non può essere superiore, di norma, a 2.500,00 euro. La giunta comunale annualmente può rivalutare tali importi.

Il rimborso del prestito deve avvenire a rate fisse mensili a carico del destinatario e il responsabile del procedimento deve concordare il periodo massimo di restituzione del prestito e la decorrenza della prima rata di rimborso. Il prestito deve essere restituito in ogni caso entro 36 mesi dalla concessione.

In caso di mancato pagamento di una o più rate di restituzione del prestito, il responsabile del procedimento, anche tramite i servizi sociali effettuerà una verifica della situazione e valuterà se avviare le procedure di rivalsa o se realizzare altri interventi previsti dal presente regolamento.

Sono in ogni caso esclusi dal "microprestito di solidarietà" i soggetti che hanno una situazione debitoria tale da evidenziare l'assoluta incapacità di rimborso del prestito.

L'onere per gli interessi ed eventuali altri oneri per la concessione del prestito sono a carico del Comune.

Il "microprestito di solidarietà" potrà essere erogato da Istituto di credito convenzionato con il Comune secondo le modalità, e fino all'esaurimento dei finanziamenti a ciò destinati, individuati dalla Giunta Comunale.

Art. 18

Microprestito di solidarietà a famiglie o giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà

Al fine di prevenirne l'entrata nel circuito assistenziale, potranno essere concessi prestiti consistenti in contributi da erogare alle famiglie ed alle giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà economica per il finanziamento di spese relative alle necessità della vita familiare e da restituire, senza interessi, secondo piani di rimborso concordati, e comunque nel termine massimo del triennio.

Ai fini del presente articolo per "famiglia" si intende quella definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone conviventi con prole, unite da vincolo di parentela, adozione o affinità e per "giovani coppie" quelle coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di un anno alla data di approvazione del bando e i cui componenti alla data del medesimo bando non abbiano età superiore a trentacinque anni.

La situazione di temporanea difficoltà economica deve riguardare uno dei seguenti eventi:

- a) aumento del carico familiare derivante da nascite di figli o inserimento in famiglia di uno o più figli adottati;
- b) perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno o entrambi i percettori di reddito per una delle seguenti cause:
 - i) decesso;
 - ii) stato di detenzione;
 - iii) stato di invalidità accertato, per il quale il soggetto risulta in attesa della prevista provvidenza economica o di reinserimento lavorativo;
- c) stato di disoccupazione dell'unico percettore di reddito con età superiore a 45 anni in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività dell'azienda presso cui prestava attività di lavoro dipendente.

Le condizioni di cui al comma precedente devono essere possedute non oltre sei mesi prima della data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.



Il “microprestito di solidarietà” non può essere erogato qualora la famiglia richiedente abbia ottenuto altre agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale.

Il “microprestito di solidarietà” disciplinato dal presente articolo sarà erogato, a seguito di pubblicazione di specifico bando, dal Comune in collaborazione con l'istituto di credito convenzionato secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino all'esaurimento dei finanziamenti individuati dalla Giunta Comunale.

La Giunta comunale determinerà l'ammontare minimo e massimo di ciascun microprestito concedibile nonché la condizione economica del nucleo familiare espressa come valore I.S.E.E. ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente articolo.

Art. 19

Contributi economici per l'assistenza sanitaria a cittadini indigenti

Ai fini del presente articolo viene considerato indigente, per l'erogazione dell'assistenza sanitaria, chi presenti documentazione attestante un valore I.S.E.E. inferiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente.

Sono rimborsabili, dietro presentazione di apposita documentazione, le seguenti spese sanitarie:

- a) prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, effettuate su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni devono essere fruite presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.;
- b) prestazioni farmaceutiche purché prescritte da medico convenzionato con il S.S.N.;
- c) presidi sanitari purché prescritti da medico convenzionato con il S.S.N.

Sono in ogni caso escluse dalle spese rimborsabili dal presente regolamento le spese sostenute per interventi chirurgici e prescrizioni dietetiche aventi finalità puramente estetica.

Le richieste d'intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti o coperti in misura parziale dal servizio sanitario nazionale, sono accolte soltanto in presenza delle seguenti condizioni documentate:

- a) situazione di bisogno economico, documentato in base a certificazione I.S.E.E., che rappresenta il criterio precipuo di accesso alla prestazione;
- b) cronicità della patologia ed indispensabilità delle prestazioni prescritte certificate da medico convenzionato con il S.S.N.. La certificazione medica dovrà motivare la prescrizione di farmaci “non generici”;
- c) utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal servizio sanitario nazionale;
- d) necessità di prevenire l'insorgenza o aggravamento di situazioni di bisogno assistenziale o nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute generale;
- e) valutazione delle condizioni socio sanitarie del richiedente, all'interno di un progetto sociale più ampio.

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascun cittadino per le prestazioni di cui al presente articolo non può superare l'importo di euro 500,00 annui, rivalutabili dalla Giunta comunale.

Art. 20

Agevolazione ed esenzione sulla tassa rifiuti solidi urbani

L'agevolazione o l'esenzione tariffaria della tassa rifiuti solidi urbani può essere applicata in favore dei nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate



mediante il calcolo dell'indicatore I.S.E.E. e di una opportuna relazione dello stato sociale ed economico dei richiedenti. L'agevolazione o l'esenzione non può essere permanente e perdurerà per il tempo necessario alla rimozione dello stato di bisogno e comunque deve essere rivalutata ogni anno con atto di giunta comunale.

L'agevolazione o l'esenzione tariffaria di cui al presente articolo è riferita ai soli locali destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Essa non è cumulabile con altre forme di sostegni economici, riduzioni o agevolazioni per prestazioni sociali previste nel presente regolamento. L'entità delle agevolazioni, i criteri e le modalità di accesso saranno definite con apposito disciplinare approvato dalla Giunta comunale.

Art. 21

Prestazioni sociali agevolate sui servizi a domanda individuale

Le prestazioni sociali agevolate sono tutte quelle prestazioni, fornite dal Comune, non destinate alla generalità dei soggetti e collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Nell'ambito di queste prestazioni, l'utente otterrà il servizio a domanda individuale richiesto, se possiede i requisiti, ad un costo commisurato alla propria situazione economica (tariffa agevolata), secondo gli scaglioni I.S.E.E. determinati con apposita deliberazione di Giunta Comunale. L'Ufficio Servizi Sociali può attuare verifiche delle situazioni I.S.E.E. di ciascun beneficiario delle prestazioni sociali agevolate, chiedendo agli stessi la necessaria documentazione.

Art. 22

Servizio pasti

Il servizio pasti a domicilio consiste nella fornitura di uno o più pasti completi, intesi come primo, secondo con contorno e pane, presso la residenza dell'utente durante l'orario del pasto.

Il servizio pasti a domicilio viene svolto nei giorni feriali, in presenza di particolari condizioni di disagio, ravvisabili da parte del personale dei servizi sociali, ad anziani soli o nuclei familiari di soli anziani non più in grado di provvedere autonomamente o di provvedere con difficoltà al proprio pasto.

Il servizio è rivolto all'intera popolazione e può essere gratuito o a parziale pagamento in relazione al reddito familiare, alle tariffe, agli scaglioni I.S.E.E. e alle modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Il servizio è dimensionato sulla base del fabbisogno e delle risorse finanziarie disponibili e, quindi, con la possibilità di avere temporaneamente delle liste di attesa di accesso al servizio, definite in base alla data di presentazione della richiesta e alla valutazione del personale del settore Servizi sociali in ordine alle priorità d'accesso.

Art. 23

Servizio di trasporti per anziani e persone in stato di disagio

Il Servizio di trasporti per anziani e persone in stato di disagio ha la finalità di favorire l'autonomia e/o il mantenimento nel proprio nucleo familiare, o comunque nel normale contesto sociale, della persona anziana, dei disabili, dei componenti delle famiglie in difficoltà o comunque di persone in stato di difficoltà.

L'attivazione del Servizio, in base ad apposita richiesta, è valutata dal personale del settore Servizi Sociali ed è prioritariamente rivolta alle seguenti tipologie di trasporti:



- a) per effettuare visite mediche o terapie presso strutture ospedaliere o centri medici pubblici o convenzionati, secondo prescrizione medica;
- b) per accedere a centri diurni di socializzazione;
- c) per lo svolgimento di attività della vita quotidiana, al fine della permanenza dell'anziano al proprio domicilio.

Il costo per ciascuna tipologia di servizio è attribuito a ciascun utente in relazione al reddito familiare, agli scaglioni ISEE e alle modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale.

Il servizio è dimensionato sulla base del fabbisogno e delle risorse finanziarie disponibili e, quindi, con la possibilità di avere temporaneamente delle liste di attesa di accesso al servizio, definite in base alla data di presentazione della richiesta e alla valutazione dell'assistente sociale in ordine alle priorità d'accesso.

Il servizio potrà essere anche svolto con proprio mezzo ed in convenzione con associazioni di volontariato e/o cooperative, i cui costi e modalità saranno stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

art. 24

Buoni alimentari e altre forme di prestazioni

In caso di bisogno urgente, tenuto conto delle risorse della rete dei servizi sociali integrati può essere proposta da parte dei servizi sociali l'erogazione di buoni alimentari da assegnare all'assistito.

I buoni alimentari, da utilizzarsi presso un esercizio commerciale convenzionato, dovranno consentire l'acquisto esclusivamente di generi alimentari determinati ed in ogni caso non possono consentire l'acquisto di bevande alcoliche.

È facoltà dei servizi sociali, qualora l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, sostituire, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente i contributi con:

- a) buoni alimentari;
- b) pagamento diretto da parte dei Servizi Sociali tramite l'economato, di fatture, obbligazioni a carico dell'utente, canoni di affitto, ecc.;

CAPO IV SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI

Art. 25

Servizio "Vacanze anziani"

Il Servizio "Vacanze Anziani" persegue le seguenti finalità:

- a) prevenzione del degrado psico-fisico;
- b) recupero, mantenimento e sviluppo dell'autonomia;
- c) realizzazione di spazi di benessere psicofisico;
- d) favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;
- e) realizzazione di momenti di benessere climatico relativo alla tipicità del soggiorno.

Il Servizio prevede l'organizzazione di soggiorni estivi in località:

- marine;
- montane;
- termali.

Possono usufruire del servizio prioritariamente tutti i cittadini pensionati residenti nel Comune di Monte Sant'Angelo;



Nei casi di pensionati, di cui sia accertata la non autosufficienza, è consentita la presenza di un accompagnatore scelto direttamente dall'anziano. Le spese relative al soggiorno dell'accompagnatore sono a totale carico dell'utente.

Art. 26

Modalità di accesso al servizio

I Servizi Sociali comunali provvedono di norma entro il mese di maggio di ogni anno a pubblicizzare le località di soggiorno ed i turni previsti per l'anno di riferimento. Negli avvisi devono essere indicati:

- a) la località prescelta per il soggiorno;
- b) le date dei turni;
- c) le date entro le quali possono essere presentate le domande di iscrizione;
- d) gli importi delle quote di partecipazione;
- e) gli orari di apertura ed il numero telefonico degli uffici competenti al rilascio delle informazioni, all'assistenza nella compilazione dei moduli ed al ricevimento delle domande di iscrizione.

L'iscrizione è accettata soltanto per un turno di soggiorno. Al momento della partenza i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti documenti:

- a) documento di identità;
- b) tessera sanitaria di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- c) eventuali prescrizioni mediche per terapie in atto o per diete particolari;
- d) ricevuta dell'avvenuto pagamento del servizio.

art. 27

Compartecipazione economica

I partecipanti ai soggiorni sono tenuti a compartecipare al costo del servizio con una quota stabilita dalla giunta comunale in relazione al costo del servizio.

CAPO V

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 28

Servizio di teleassistenza e telesoccorso

Al fine della qualificazione degli strumenti di prevenzione che consentano un costante monitoraggio delle condizioni sociali e di salute e per consentire il più a lungo possibile la permanenza delle persone al proprio domicilio, quanto siano in condizioni di rischio ricorrente e limitare così i fenomeni di istituzionalizzazione e di ospedalizzazione della persona con necessità di assistenza può essere istituito il servizio di teleassistenza e telesoccorso.

Il Servizio può essere erogato agli anziani ed ai portatori di handicap permanente o temporaneo residenti nel territorio comunale previa valutazione del bisogno assistenziale ad opera dei servizi sociali per i casi che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) non autosufficienza permanente o temporanea;
- b) non conviventi con altre persone.



art. 29 Servizio di noleggio sollevatori per persone inferme

Al fine di agevolare la permanenza al domicilio e per limitare i fenomeni di istituzionalizzazione e di ospedalizzazione della persona con necessità di assistenza può essere istituito il servizio di noleggio di sollevatori per persone inferme. Il Servizio è rivolto agli anziani ed ai portatori di handicap permanente o temporaneo residenti nel territorio comunale che si trovino in condizione di non autosufficienza permanente o temporanea;

CAPO VI PROCEDIMENTO

Art. 30 **Segnalazione**

La segnalazione di bisogno assistenziale deve essere presentata in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, e firmata dal diretto interessato, fatti salvi i casi di impedimento. La segnalazione sarà assunta al protocollo del Comune il quale assicura, attraverso i Servizi Sociali, l'assistenza nella presentazione della dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente anche attraverso centri autorizzati di assistenza fiscale convenzionati.

Art. 31 **Accertamento**

I provvedimenti assistenziali sono adottati sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente. A tal fine è prevista unitamente alla domanda di segnalazione del bisogno assistenziale la seguente documentazione:

- i) dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare, la residenza;
- ii) dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni (I.S.E.E.);
- iii) documentazione facoltativa che l'utente, nel proprio interesse, ritenga utile produrre ovvero che il Comune ritiene di dover chiedere a completamento dell'istruttoria;
- iv) certificazioni sanitarie;
- v) documentazione relativa al reddito delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- vi) altra documentazione attinente alla pratica.

Art. 32 **Istruttoria**

La segnalazione del bisogno, corredata da tutti i documenti, viene istruita dal personale dei servizi sociali che, ai sensi della L. 241/90, assume la qualifica di responsabile del procedimento.



Strumento fondamentale, per l'istruttoria è la relazione di servizio sociale, contenente tutti i necessari elementi di valutazione per attuare l'intervento personalizzato e per prevedere un piano di trattamento adeguato.

Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l'operatore incaricato dell'istruttoria richiede per iscritto quanto necessario, assegnando un termine per la produzione della documentazione di 15 giorni. Trascorso inutilmente questo periodo l'istanza di assistenza viene archiviata e ne viene data comunicazione al richiedente.

Art. 33 **Decisione**

La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente regolamento, viene trasmessa al dirigente dei Servizi Sociali che, informata la giunta comunale, provvede all'espletamento dei provvedimenti di competenza.

La decisione, da assumere con la tempestività proporzionata alla gravità del bisogno, ed in ogni caso entro trenta giorni dalla data di chiusura dell'iter valutativo, deve contenere:

- a) in caso di accoglimento della richiesta, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata delle stesse, secondo lo schema sintetico allegato alla relazione sociale, nonché le eventuali condizioni e formalità;
- b) in caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della richiesta, saranno indicate le motivazioni. Saranno altresì riportate le prestazioni eventualmente accolte, nonché le eventuali condizioni e formalità;
- c) in caso di istruttoria insufficiente, saranno indicati gli ulteriori accertamenti da compiere e/o le eventuali ulteriori acquisizioni documentali.

Il Dirigente provvede a sospendere o modificare in qualsiasi momento le decisioni assunte, nel caso in cui nuove informazioni ottenute, evidenzino vizi di legittimità, vizi di violazione del presente regolamento oppure mutino il quadro obiettivo alla base della concessione dell'assistenza economica dandone comunicazione alla giunta comunale.

Art. 34 **Comunicazione**

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è trasmesso agli interessati a mezzo comunicazione scritta o telefonica. Con la comunicazione è reso noto l'obbligo sancito per il beneficiario della prestazione di comunicare tempestivamente, e in ogni caso entro il termine di 30 giorni, l'eventuale modifica delle condizioni originarie.

CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI

art. 35 **Riduzioni per servizi comunali**

Tutti i cittadini di cui al comma primo dell'art. 4 del presente regolamento, qualora lo ritengano opportuno possono fare richiesta di tariffa agevolata, per i seguenti servizi, secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti o disciplinari:

- a) trasporto scolastico;
- b) nidi d'infanzia;



- c) centri ricreativi estivi;
- d) mensa scolastica.

art. 36

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti presso gli interessati o presso altri soggetti saranno oggetto del trattamento nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata al comma precedente per le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti;
- b) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati personali da conferire sono anche dati sensibili.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai benefici previsti dal presente regolamento.

Art. 37

Albo dei beneficiari

I percettori di sussidi, prestiti e benefici economici erogati dal Comune ai sensi del presente regolamento sono iscritti, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, nell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito dal comune ai sensi del D.P.R. 6 aprile 2000, n. 118.

Art. 38

Pubblicità

Il presente regolamento, oltre alle forme di pubblicità previste dall'art. 15 dello Statuto Comunale è pubblicato sul sito internet del comune ed è trasmesso alle organizzazioni sindacali, all'Azienda A.S.L. di Foggia ed agli enti del terzo settore della rete dei servizi sociali integrati.

Art. 39

Disposizioni transitorie

L'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente regolamento verrà effettuata anche in deroga alle disposizioni in vigore al momento di approvazione del presente regolamento e verrà effettuata tenendo conto della condizione economica espressa come valore I.S.E.E., sulla base degli atti da approvarsi dalla Giunta comunale.

art. 40

Disposizioni finali

Il presente regolamento, decorsi gg. 15 dalla pubblicazione, prevale su qualsiasi disposizione comunale vigente.